

N. 1/27.

Legnano

# REGNO D' ITALIA.

Legnarello li 3. Mogg. 1809.

## IL CANCELLIERE CENSUARIO

DEL CANTONE IV. DISTRETTO IV. DI GALLARATE  
DIPARTIMENTO D' OLONA

Alla Prefettura dello stesso Dipartimento

Al ritorno dell'originale Nicotro del Bussolunero <sup>4. aprile</sup> ~~2. aprile~~ <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup> ~~177. 183. 1. 1. 1. 1.~~  
di questa Comune di Legnano, ed a sfogo dell'ordinanza de' ~~2. aprile~~ <sup>4. aprile</sup> ~~177. 183. 1. 1. 1. 1.~~ <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup>  
subordinato, che dalle più esatte informazioni da me assunte in luogo, mi consta, che  
sebbene il Nicotro <sup>non</sup> abbia <sup>fabbrica</sup> <sup>capace</sup> <sup>di</sup> <sup>poter</sup> <sup>alloggiare</sup> <sup>né</sup> <sup>cavalli</sup>, <sup>né</sup> <sup>porcini</sup>,  
confirma però egli nella sua Bettola più di ottanta <sup>brutte</sup> <sup>lino</sup>, e non già <sup>la</sup> <sup>quante</sup>  
le sole <sup>40</sup> come ha espresso, <sup>in</sup> <sup>confronto</sup> <sup>di</sup> <sup>quanto</sup> <sup>pagano</sup> <sup>gli</sup> <sup>altri</sup> <sup>espressi</sup>  
espressi Bettola in <sup>St.</sup> <sup>Comune</sup>, a mio credere non sembra essere stato aggravato  
il Nicotro coll' <sup>avergli</sup> <sup>fissato</sup> <sup>il</sup> <sup>canone</sup> <sup>di</sup> <sup>183. 184. 1. 1. 1. 1.</sup> <sup>all'</sup> <sup>anno</sup>.  
Cio' è quanto mi occorre di <sup>riscontrare</sup> <sup>ad</sup> <sup>esporre</sup> <sup>dell'</sup> <sup>incantazioni</sup>, <sup>e</sup> <sup>con</sup>  
protestandomi con string. <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup>

Desideravi C. 10

Il Cav. dell'Av. di G. di Gallarate

Pro. de' <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup>  
Riforma il Nicotro di Pro. Salomango <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup> <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup>  
in Legnano, ed inform. sul <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup> <sup>177. 183. 1. 1. 1. 1.</sup>

# REGNO D'ITALIA.

N. 7443.

Sez. II.

Milano 21. Giugno 1809.

IL PREFETTO  
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

*Al Sig. Cancelliere De Giovanni*

Dietro il vostro rapporto 3. Maggio p. 5. 122.  
avendo verificato che il consumo del reclamante, Pietro Sal-  
moirago Bettoliniero in Legnano è di Brente 80. l'ino all'  
anno, e non di B. 40, siccome erroneamente ha egli esposto,  
e riconoscendosi che in confronto degli altri esercenti Bettola  
in detta Comune, non è il Salmoirago aggravato coll'attribu-  
zione a di lui carico di £ 283. Italiane, ho dichiarato dover  
star ferma a riguardo dello stesso Salmoirago l'attribuzione  
delle dette £ 283. p. l'annuo Canone nella d. qualità di  
Bettoliniero

Di tanto preverrete il med.° esercente, onde si  
presti senza ulteriore ritardo al relativo pagamento  
Eco il piacere di salutarvi distintamente.

*Giuseppe*

coll.

Li 15. 8.° comunicata al Salmoirago sud.



N. 1.

Regno d'Italia

Legnano 14. Giugno 1809.

Antonio e Mariani Ricevitore Provvisorio del Circondario

XXVI di Legnano.

Al Sig.<sup>ro</sup> Sindaco delle Comuni di Legnano, e Legnavello.

Onorato, e nominato dal Reg.<sup>o</sup> Sig.<sup>o</sup> Intendente di Milano in  
Ricevitore provvisorio dei Comuni, e Servizi apposti di  
dello Circondario con di Lei lettera del gno 7. Giugno (te  
N. 2713 = 615., egli è mio preciso dovere di renderla di ciò  
avvertita, di quelle relazioni d'interesse di Questa Sua  
Comune colla mia incumbenza, che per il più giusto, prov-  
to, ed integrale interesse di Questa Reg.<sup>a</sup> Intendenza,  
che dalle relazioni, e cooperazioni nostre, e in diritto di at-  
tendere il più proficuo effetto

Animate io pertanto da questi principi, mi incoragiscono la  
di Lei nota probità, ed attività ad invitarla a queste  
reciproche relazioni, e cooperazioni per il più giusto, e  
vello andamento della nuova Intendenza sulla perce-  
zione del ricavo dei Dazi Comuni.

Voglio quindi farla sperare, che per prima prova della di Lei  
attività, ed interessamento V.<sup>o</sup> S.<sup>o</sup> vorrà compiacersi di  
rendere noto a Questa Sua Comune, che in esecuzione dell  
Art. IV del Decreto di S.<sup>o</sup> M. del 27. Marzo. 1809, e  
relativo Decreto di S.<sup>o</sup> A. G. del 19. Aprile 1809, resta



Sirio oggi appreso il mio Ufficio nella Comune di Legnano.  
Si addepo in tutte le ore del giorno si riceve la dichiara-  
zioni di volere esercire il primo del p. v. Luglio, median-  
te il corrispettivo pagamento di licenza a termini della  
Tariffa e R. ammassa al Reale Decreto 27. Marzo p. p.

La prego nello stesso tempo a rassegnare le miei più distinti  
spediz. a questo e suo S. S. Barroo intercedendo a fare  
sentire al suo Popolo, e leggergli le istruzioni in propo-  
sito diramate a tutte le Comuni, col non ommettere li ob-  
blighi che agli Esercenti incombono di facilmente unir-  
sormarsi a questa nuova sistemazione.

Chin quant' sopra si cominciava fermi tenere al più presto  
profitabile la nota di tutti li Esercizj, ed Esercenti attuali.  
Dagj Consumo, come altresì il numero distinto dei  
Molini, e delle Ruote rispettive dei Molini, nome e  
Cognome del Proprietario, e dell' affittuario, e l'anno  
d'azione del molino stesso, che sono soggetti alla  
Cassa Comune col differenziare di ora che ha la mas-  
sima di strumento.

Con tale congiuntura, e porro passandole l'armia più distinta  
Stima, e considerazione e salutandola unitamente al  
Suo ~~Signor~~ <sup>Recupera</sup> Barroo ~~ma~~ dichiaro.

D. S. E spendo venuto a mia notizia in questo punto, che tutti li  
Molinari hanno almeno una mola di macinare il frumento,  
si cominciava dirgli, che facciano fare il voluto Cassone e  
si cominciassero in ciò ad adempire a tutti li obblighi portati  
dall' Art. 38. del suddetto Decreto di S. A. J. 19. Aprile 1809, e  
vivendoli sono.

Antonio Mariani Ricettore



71.

Officio e Sindaco della  
Comune di

Legnano con Legnano



Regno d'Italia

Legnano li 12 Lug. 180 nove

Il Ricevitore de Dazzi Consumo di Legnano Circond. XXVI

Al Sig. Sindaco di Legnano con Legnardo

Dovendo cessare immediatamente, come da Lettera N. 615 da  
 jeri dal Sig. Intendente di Milano la nuova attivazione dei  
 Dazzi Consumo ed essere ripristinato il sistema passato  
 come trovavasi in corso il giorno trenta dello scorso mese di  
 Giugno. Sarà compiacente fare avvertire tutti li Esercenti che  
 vengano domani a ritirare il rimanente della licenza e limpi-  
 -orto di tutti li Dazzi che possino avere pagato, dovendo contin-  
 -uare i contratti vigenti avanti il primo del corrente Luglio  
 avvertendo di tale superiore determinazione tanto li App-  
 -altatori se ve ne fossero, che li Sig. Esercenti di qualunque  
 natura ben inteso però, che non vigevano avanti il primo  
 del corrente mese di Luglio ed avvertendo edificando frattanto  
 li Sig. Subconvenzionati, ed Esercenti di non prestarsi ad  
 alcun pagamento verso degli Appaltatori, o di chiunque altro  
 da cui avesse causa, se prima non facciano constare del-  
 -la legittimatoria ne rispettivi Contratti da essere rilasci-  
 -ata da questa Intendenza al cui effetto potranno presenta-  
 -rsi alla medesima nel più breve termine con tale congru-  
 -enza mi preggio di riceverla

Mariani Ricevitore

N. 14.

Al Sig.<sup>ro</sup> Indaco, o Censore di

Ditt.<sup>o</sup>  
Legnano and Comere





Giuseppe Colombo, Convezionato dei Dazi di  
Consumo del Cantone quarto distretto quarto di Galbarate.  
Alli Sig. Escenti nella comune di Legnano.  
Attribuendo alle veglianti Leggi, all'Invitato Giuseppe Colombo Conve-  
zionato di Dazi di Consumo nella suddetta comune, li medesimi  
Privilegi che competono ai Ricevitori delle imposte prediali per  
benignità de' Crediti verso i debitori morosi per titolo de' dazi di Con-  
sumo del Cantone Suddetto, e per ciò V'invito d'effettuare il pag-  
amento nelle mani del predetto Convezionato per le due rate  
già maturate col primo luglio a norma delle Convezioni da  
voi assunte, oltre al Capo Sello. E ciò nel termine di cinque giorni  
decorrendi dall'intimazione del presente avviso o indifetto senè  
passerà all'immediata esecuzione, a termini della Legge 26.  
Maggio 1804, e successive Istruzioni.

Casellanzagli 18. luglio 1809.

Giuseppe Colombo, e per esso Luigi  
Carutti, Convezionato, egual Signorile.



Alta Piazza Comunale di -  
Lignano in Forza della legge 26  
Maggio 1904. al Reg. 39.

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*



Legnano  
Per il Dazio del solo  
Pressino di Legnano  
e Legnavello

N. 119.

Regno d'Italia

Legnavello li 15. ag. 1804.

Al Cancell. del Cant. 4.º Dist.º di Gallarate.  
alla Vice-Prefettura Distrettuale

Il Convenzionato appaltat. de' Dazi consumo di questo  
Cantone. Giuseppe Colombo, dopo le dimissioni già fatte  
ma de' sudd. Dazi, come sopra anche questa vice-  
Prefet. ha dimesso il suo contratto colla Regia  
Finanza, il quale era stabilito gl' annuo Canone  
di L. 15,178. cent. 67. compresi indistintam. tutti  
li Dazi di macellerie, salamentarie, e Pressini del  
Cantone.

Per l'esercizio però del solo Pressino in questa Com. di  
Legnano con Legnavello lo stesso appalt. in tempo,  
che vigeva il suo contratto ha convenuto coll'attuale  
esistente. F. Salpiale antonini mediat. e critico  
l'annuo canone di L. 1200. di mil. onde questo  
notizio potrà servire a cod. vice Pref. di Legolan  
cio è quanto posso significare a sfogo dell'ordinanz. a  
de' 11. corr. n. 695, e mi glorio d'essere colla v. s. stima

secondo il riscontro  
d'atomi del med. e che  
qui annesso originale

Al Cancell. del Cant. 4.º di Legnano  
Erd. de Giovanni  
riscontro all' ord. 11. corr. ag. n. 695.  
sul punto del Dazio consumo dell' Pressino  
di Legnano con Legnavello, e rimette  
un riscontro del capato appalt.

De Giovanni Canc.º



N.º 695.

# Regno D'Italia

Gallarate li 11. agosto 1809.

IL Vice-Prefetto

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

al sig. Cancelliere del Cant.º IV. / Legnarello /

Per esaurire l'ordinanza Brescelliana 3. Luglio pp. p.  
N.º 8070. Sez. I, mi occorre sapere qual somma corris-  
ponda all'appaltatore Cantonale alla Regia Finanza  
per l'esercizio del solo Bressino nella comune di  
Legnano con Legnarello.

Sarà quindi della di lei compiacenza di tosto evitare  
questo convenzionato Cantonale facendosi dal medesimo  
indicare la precisa somma annuale che lo stesso  
deve corrispondere alla Regia Finanza per l'isolato  
esercizio di Bressino in questa comune, ed in attenzione  
di un sollecito riscontro mi pregio confermarvi  
con distinta stima.

Rosig



560. 2

Al = Parcellière des Landes. IV.

Diffa Capurella



N. 1686 del 1808.

# Regno d'Italia

Gallarate li 18. aprile 1809.

Il Vice-Prefetto

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

al sig. Sindaco della Comune in Segnano

La invito, sig. Sindaco, con mio foglio 21. Febbrajo p.p. ad  
indirmi quale frazione di fanone potrebbe assegnare  
rispettivamente ai due esercenti Crestini in questa  
comune sig. Gaetano Scatti, e sig. Bassuale Antonini  
ritenuta per base la maggiore o minore attività del  
rispettivo loro esercizio.

Non avendo finora avuto alcun riscontro in proposito, mi  
rivolgo quindi nuovamente alla di lei compiacenza  
pregandola a voler sollecitamente fornirmi i ricercati  
dati, onde io possa dar la dovuta evasione all'incarico  
superiormente affidatomi.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima.  
Vostri



Al sig. ~~Indaco della farnese~~  
L. 27

~~D. M. L.~~ Legnano



N. 104.

# Regno D'Italia

Gallarate 18. febbrajo 1809.

IL Vice-Prefetto

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Olona

Alla f. Beretta Giordanna Perente Offeria in Segnano

Portata alla cognizione del sig. Prefetto Ann. la vertenza tra il convenzionato cantonale degli Efferenti Offeria in Segnano e Segnarello, lo stesso sig. Prefetto trovò conveniente in massima il riparto da me proposto, e mi ha quindi incaricato di dare le disposizioni perchè il medesimo porti il pieno suo effetto.

È ritenuto in participo che la vostra tangente di sanone è di annue L. 292. 16, nella quale resta inclusa ogni altra pretesa per parte del convenzionato a titolo di spese e luoro salvo il diritto di servirsi in Segnano o Segnarello da uno dei due Prefetti che meglio crederete, e ritenuto l'obbligo di prestare le cauzioni d'ordine e di pratica.

Ho il piacere di salutarvi distintamente

Raffi



## REGNO D' ITALIA

Callarate li 15. Ottobre 1859 =

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Callarate Dipartimento d'Olona

Al sig.<sup>o</sup> Cancelliere del Cant.<sup>o</sup> IV. / Legnano /

Portata alla cognizione del sig.<sup>o</sup> Prefetto la vertenza tra i Maestri e all'amentari della Comune di Legnano ed il Convenzionato della Finanza Giuseppe Colombo essendosi riconosciuto che la medesima è dipendente da private concessioni come sono quelle che ebbero luogo tra i suddetti esercenti ed appaltatore le quali non cadono sotto la cognizione dell'autorità amministrativa, il prelodato sig.<sup>o</sup> Prefetto con Ordinanza 10. corrente ha dichiarato che le parti contendenti siano rimesse ai competenti Tribunali di giustizia per l'esperimento delle rispettive loro ragioni.

Le comunico pertanto sig.<sup>o</sup> cancelliere la premessa superiore dichiarazione, affinché si compiacia render la Nota alle Parti interessate.

Mi prego confermarvi con distinta stima.

Cozz.





Legnano li 15. Febb. 1809.

Per ultimare le vertenze pendenti tra li Macellari, e Sal-  
samentarij Mainerio Gaspere, Lampugnani Rafaele, Lampugnani  
Fran.<sup>co</sup> e marcorio ambrogio coll'appaltatore de' Dappi Cosimo del  
Cantone. iv. di Legnano, Distretto di Sallarate Sig.<sup>ro</sup> Jus.<sup>to</sup> Colombo  
relativamente al fitto da pagarsi da ciascun d'essi per il triennio  
incominciato col 1.<sup>o</sup> Nov.<sup>bre</sup> scorso anno 1808. in avanti, hanno  
li stessi Macellari, e Salsamentarij convenuto, come convengono  
di delegare il sig.<sup>ro</sup> Pietro De Giovanni a trattare, e stabilire  
col detto P.<sup>ro</sup> Appaltatore l'annuo fitto da pagarsi al medesimo  
P.<sup>ro</sup> li Dappi Jus.<sup>ti</sup> dell'intero Cantone, promettendo essi di  
stare in tutto, e p.<sup>ro</sup> tutto a quanto lo stesso Sig.<sup>ro</sup> De Giovanni  
avrà convenuto, e ciò <sup>senza</sup> obbligo delle rispettive. Loro Ser-  
vione, e Beni si presenti, che futuri, rimossa ogni, e qua-  
lunque eccezione, lasciando la piena facoltà al Jus.<sup>to</sup>  
Sig.<sup>ro</sup> Arbitro di convenire il fitto de' tali Dappi anche p.<sup>ro</sup>  
Vola Comune di Castellanza, e Castegnate, qualora lo  
stesso arbitro credesse. Del maggior vantaggio de' med.  
e p.<sup>ro</sup> conferma di quanto sopra si sono qui sotto firmati  
li Jus.<sup>ti</sup> Macellari, e Salsamentarij  
Rafaele Lampugnani Prometo e mi obbligo  
Come sopra  
Giuseppe Lampugnani Prometo e mi obbligo Come sopra  
Il Gaspere Mainerio Giuseppe Figlio

UNO GIUSEPPE



1809. Cap. 27. Febraro Legnavello



Per fare cosa grata al Sig. Avvocato de' giovani convergo io sotto-  
scritto di Cedare come Cedo, la ragione del Dazio di consumo perri-  
petto ad Macelleria e Salsamentaria di tutto il Cantone di Lugano alti  
Sigg. Socij Raffaele Langugnani, e Giuseppe Langugnani Gaspare Mij-  
nevis ed Ambrogio Marcorio per il Triennio incominciato col 1. Mo. del  
1808, e che terminerà col 1. Mo. 1811. per l'anno Canone di Lit. 4300  
Italiane dicorsi fiver quattro mille, e trecento, nè modi, et nomi. Darme  
presi in affitto dalla Regia Finanza risolvendo per l'anno favore qua-  
nto ho già convenuto col Gerente Carlo Anone di Lugano per gli quattro  
Vittelli, e col dligo alti Detti Sigg. Socij di ridurre a scrittura formale  
il presente contratto il tutto a Spese di medesimi ed a cura delli Capitoli  
risultanti dalla qui unita Carta, e per Cedo. Sigg. Gerenti per Giuseppe  
Coburno, quel Sig. Avvocato



Mainoni <sup>mangi</sup> c. 17.  $\text{L. } 18$  —————  $\text{L. } 116$   
 vitelli  $\text{H. } 10$   $\text{L. } 10$  = 180  
 animali = 18  $\text{L. } 10$  = 82

Raffaele <sup>mangi</sup> H. 60  $\text{L. } 18$  —————  $\text{L. } 1080$   
 vitelli = 106  $\text{L. } 10$  = 1060  
 animali = 15  $\text{L. } 10$  = 150

Francesco <sup>mangi</sup> H. 1  $\text{L. } 18$  —————  $\text{L. } 18$   
 vitelli = 40  $\text{L. } 10$  = 400  
 animali = 54  $\text{L. } 10$  = 540

Marsori Jacche H. 18  $\text{L. } 17$  —————  $\text{L. } 306$   
 vitelli = 20  $\text{L. } 10$  = 200  
 animali = 10  $\text{L. } 10$  = 100

mil.  $\text{L. } 3448.10$   
 totale  $\text{L. } 1646.79$

Mainoni  $\text{L. } 596.71.0$   $\text{L. } 198.13$

Raffaele =  $1038.08.0$   $\text{L. } 679.36$

Francesco =  $774.54.3$   $\text{L. } 158.11$

Marsori =  $491.75.8$   $\text{L. } 197.58$

$6199.89.1$   $\text{L. } 1433.18$



|           | <u>m<sup>ri</sup></u> | <u>Vacche</u>     | <u>Vitelli</u>      | <u>animali</u>    |
|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Chaineiro | <del>11</del> 11.     | <del>40</del> 40. | <del>18</del> 18.   |                   |
| Rafaelle  | " 60.                 | " 106.            | " 15.               |                   |
| Franco    | " 1                   | " 80              | " 54                |                   |
| Charron   | "                     | " 48              | " 10                | " 10.             |
| <hr/>     |                       |                   |                     |                   |
|           | <del>73</del> 73.     | <del>48</del> 48. | <del>146</del> 146. | <del>97</del> 97. |

$$\begin{array}{r}
 73 \\
 18 \\
 \hline
 584 \\
 73 \\
 \hline
 1314 \\
 18 \\
 111 \\
 \hline
 576 \\
 146 \\
 4.00 \\
 \hline
 984 \\
 113 \\
 \hline
 1107 \\
 97 \\
 4.10 \\
 \hline
 388 \\
 48.10 \\
 \hline
 436.10
 \end{array}$$

$1314 - 73 = 1241$   
 $1241 - 18 = 1223$   
 $1223 - 111 = 1112$   
 $1112 - 146 = 966$   
 $966 - 4.00 = 962$   
 $962 - 97 = 865$   
 $865 - 4.10 = 860.90$

$$\begin{array}{r}
 436.10 \\
 1 \\
 \hline
 437.10
 \end{array}$$





Legnano Li 15. Febbr 1809.

Per il pagamento del Fito de dazi Consumo  
dal Cantore di Legnano. che vera stabilità dal  
Fito. Degliuani. Nostro arbitro Col. apaltatore de  
dazi Fito. certa fra noi sottoscritti Conosciamo  
che dal 7.º 11. gto. 1808. atteso il 7.º 11. Marzo  
1809. debba Girolamo pagare provvisoriamente al  
apaltatore la terra. parte ripartibile tale parte  
notificata come qui alato, salvo. il rimborso  
che dovrà essere fatto. Secondo la Convenzione  
che in. Legnano. ora fatta fra noi medesimi  
Maineri Gaspare. M.º 11. Fito. 40. animali  
to 18. —

Lampugnani Gafelle. M.º 60. Fito. 105. Animali  
to 15. —

Lampugnani Franca. M.º 1. Fito. 80. Animali to 36.

Marchoni. Am. 10.º. Cade to 68. Fito. to 10.  
Animali to 10. —

St. Fottale Somma. Toro. M.º to 73. Cade to 68  
Fito to 166. Animali to 97. —

Gaspare Maineri. Giuseppe Figlio —  
Gafelle Lampugnani. Drometo Come Sopra  
Giuseppe Lampugnani. Drometo Come Sopra  
V. 610. 7.º. 11. 1809



H. 44.

Regno d'Italia ind.  
Squaravella li 2. Febb. 1809.  
to X. 1108. Bullarave.

Il Cancell.<sup>o</sup> del Cont.<sup>o</sup> R.<sup>to</sup> N.º 2.º di Gallarate.  
alla vice-Prefett.<sup>a</sup> Distrettuali

Avendo desiderato gli attuali esercenti macell.<sup>o</sup> e sal-  
samenteria di questa Comune di Legnano, che sono  
Raffaele Langug.<sup>o</sup> e Fran.<sup>o</sup> Langug.<sup>o</sup> di pag.<sup>o</sup> maximo,  
ed amb.<sup>o</sup> marconio che venisse da me, con stato e  
stabilito coll' appalt.<sup>o</sup> de' dazi consueti <sup>per il canone</sup> l'annuo fitto  
da corrispondersi al med.<sup>o</sup> con che cedesse <sup>il</sup> l'usufrutto  
incominciato col 11 nov.<sup>o</sup> 1808. li dazi heb.<sup>o</sup> di macelleri  
e salamenterie dell' intero Cantone, ed essendomi  
riuscito di convenire con reciproca soddisfazione delle  
parti l'annuo canone di L. 1300. Ital.<sup>o</sup> oltre  
le spese del registro come da <sup>liquidazione</sup> scrittura già firmata  
<sup>essi cui</sup> corrispondenti li fueri <sup>li dazi</sup> esercenti al pagamento  
di tale somma nei termini convenuti <sup>in tale</sup> in tale  
<sup>scrittura</sup> ~~scrittura~~, ne portai la notizia a cod.<sup>o</sup> vice  
Preside, servendo la presente anche di riscontro  
all'ordinanza dei 10. febr.<sup>o</sup> 1811. n.<sup>o</sup> 15. nella  
quale era <sup>la</sup> stato <sup>quale</sup> incaricato di indicare  
l'assione di canone che a tenore dei rispettivi  
potevasi a ciascuno attribuire  
l'onore di sottoscrivere colla maggiore stima

Al Caud. del Cant. de H. de Guano  
P. de de Guano

End. September

Mr. A. all'ord. 10. febr. 1809. N. 15.

14.ª all'ord. 10. pag. 1809 n. 1  
e fa presente che sono ultimamente le  
condizioni tra gli eredi e i parenti di famiglia  
con appello del d. appello del p. d. Cantale p. p. Colombo

De Giovanni Me



N. 25.

# Regno D'Italia

Gallarate 10. Gennaio 1809.

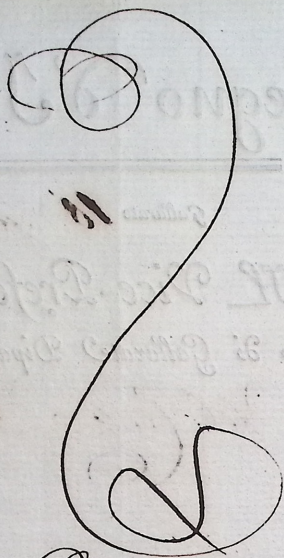
Il Vice-Prefetto

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d'Onna

Al Sig. Cancelliere del Cantone IV. / Segnarello /

Si mi occorre sapere quale frazione di Canone potrebbe  
attribuirsi ai singoli Escenti Macelleria e Salsamentaria  
in tutto il Cantone di Segnano proporzionato all'attività  
e fimerio degli esercizi rispettivi.  
Non potendosi valutare la frazione di indicheri la quota,  
la quale potrà esser basata sulla locazione stabilita  
rata in L. 244. 10. 2, onde proporzionarla poi tanto sui  
singoli Escenti come nella totalità all'attuale contratto  
di tutto il Cantone fatto dal convenzionato alla R. Finanza.  
Mi rivolgo quindi, Sig. Cancelliere, alla di lei compiacenza,  
affinchè voglia assumere da chi conviene l'ogni infor-  
mazioni, e somministrarmi colla possibile sollecitudine  
i relativi dati, onde possa esaurire le ispezioni





di cui sono superisimamente incantato.  
Mi prego confermarci con distinta stima.  
Rofiz